

**SCHEMA DI CONTRATTO  
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA  
IN FAVORE DI TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.**

**C.I.G. ZE120CBFD7**

**Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.** con sede legale a Teramo, in Via Melchiorre Delfico, n. 73, capitale sociale Euro 1.291.000 =, Codice Fiscale e P. IVA n. 00914920673, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Teramo, al n. REA 104750, in persona di \_\_\_\_\_ giusti i poteri conferitigli con \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e in persona di \_\_\_\_\_ giusti i poteri conferitigli con \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliati ai fini del presente Contratto presso la sede sociale (di seguito, per brevità, anche solo **“Te.Am.”**)

**E**

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_ =, Partita IVA n. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale n. \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, giusti i poteri conferitigli con \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche solo **“Impresa”** o **“Fornitore”** o **“Broker”**)

**PREMESSO CHE**

- a) con Disposizione del \_\_\_\_\_ *Te.Am.* ha disposto di voler procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., all’affidamento del *“Servizi di consulenza e intermediazione assicurativa in favore di Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A, del D.Lgs. n. 50/2016”*, per un periodo di 12 mesi;
- b) con Disposizione del \_\_\_\_\_ il Servizio è stato affidato all’Impresa invitata a presentare Offerta la quale ha manifestato espressamente la volontà di eseguire quanto stabilito nel presente *Contratto*, sulla base dei compensi indicati nell’Offerta economica e secondo le condizioni, modalità e termini stabili nell’Avviso e nei relativi allegati;
- c) l’Impresa ha, altresì, dichiarato che quanto risulta nel *Contratto*, nell’Avviso, comprensiva dei relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea formulazione della Dichiarazione d’Offerta economica;
- d) l’Impresa ha prodotto tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e, in particolare, ha prestato cauzione definitiva sotto forma di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ per un importo di € \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ a garanzia delle obbligazioni contrattuali nonché polizza assicurativa per la Responsabilità civile professionale n. \_\_\_\_\_ a massimale unico per sinistro di € \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ a copertura anche delle perdite patrimoniali eventualmente cagionate a terzi in conseguenza di errori, omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione del *Contratto*;

Tutto ciò premesso e considerato tra le *Parti*, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1**

**Valore delle premesse e norme regolatrici**

1. Le premesse, gli atti e i documenti in essi richiamati e nella restante parte del presente *Contratto*, ivi compresi la Lettera di invito, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del *Contratto*.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del *Contratto*: l'Allegato "A" (*Avviso Pubblico*); l'Allegato "B" (manifestazione d'interesse - Offerta economica).
3. L'esecuzione di quanto oggetto del *Contratto* è regolata, in via gradata:
  - a) dalle clausole del *Contratto*, che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra *Te.Am.* ed il *Broker* relativamente al *Servizio*;
  - b) dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. per la parte ancora in vigore;
  - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore successivamente alla stipula del *Contratto* e, comunque, da ogni altra disposizione applicabile specificamente al *Servizio* e, in particolare, dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

## **Articolo 2**

### **Definizioni**

1. Nell'ambito del *Contratto*, si intende per:
  - *Contratto*, il presente documento, i relativi allegati nonché ogni atto in esso richiamato;
  - *Fornitore*, l'impresa affidataria del *Servizio* e che conseguentemente sottoscrive il *Contratto*, obbligandosi a quanto ivi previsto;
  - *Giorno lavorativo*, da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
  - *Importo massimo complessivo*, la somma di € 37.522,88 (trentasettemilacinquecentoventidue/88) IVA esclusa;
  - *Manifestazione di interesse - Offerta economica*, il documento di cui all'allegato "B";
  - *Ordinativo*, il documento trasmesso da "Te.Am." per le richieste dei servizi oggetto del *Contratto*, ove necessario;
  - *Parte, Te.Am.* o il *Fornitore* (congiuntamente le "Parti");
  - *Responsabili dell'esecuzione del Contratto*, le persone designate rispettivamente da *Te.Am.* e dal *Fornitore* in qualità di soggetti deputati alla gestione ed esecuzione del *Contratto*;
  - *Servizio*, l'insieme dei servizi consulenza e intermediazione assicurativa oggetto del presente *Contratto* e descritti nell'*Avviso*.

## **Articolo 3**

### **Oggetto**

1. *Te.Am.* affida al *Fornitore*, che accetta, alle condizioni e termini previsti nel *Contratto*, l'esecuzione delle prestazioni di cui all'*avviso per la manifestazione di interesse*.
2. Il *Fornitore* si obbliga irrevocabilmente ad eseguire i servizi nel rispetto delle condizioni, modalità e termini stabiliti nel *Contratto*, nell'*Avviso* e/o negli *Ordinativi*.
3. In nessun caso il *Contratto* potrà essere interpretato come affidamento di attività minime garantite; pertanto, il *Fornitore* rinuncia, ora per allora, a sollevare eccezioni e/o riserve nell'ipotesi in cui l'effettivo impegno risultasse inferiore all'importo complessivo massimo di cui in premessa.
4. Salvo quanto diversamente previsto nell'*Avviso*, l'Impresa prende atto ed accetta che *Te.Am.* non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva la facoltà di richiedere gli stessi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel presente *Contratto*. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo/importo massimo complessivo. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta di *Te.Am.* e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto.

#### **Articolo 4**

##### **Durata**

1. Il *Contratto* avrà efficacia di 12 (dodici) mesi dalla data della stipula, fatto comunque salvo il diritto di *Te.Am.* di recedere dal *Contratto* stesso, ai sensi dei successivi articoli 19 e 20.
2. Resta inteso che il *Fornitore* si impegna, previa formale richiesta di *Te.Am.*, ora per allora, a mettere a disposizione il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale *Te.Am.* o a terzi da questa designati, nei limiti e con le modalità richieste da *Te.Am.* allo scadere del presente *Contratto*.

#### **Articolo 5**

##### **Obbligazioni generali nell'esecuzione della Fornitura**

1. Il *Fornitore* s'impegna ad eseguire il *Servizio* nel rispetto di quanto previsto nel *Contratto*, nonché nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza pro-tempore vigenti, nonché di quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del *Contratto*, con organizzazione propria di mezzi e persone, con gestione a proprio rischio, a proprie spese e con assunzione delle relative responsabilità, senza alcun vincolo di subordinazione.
2. Il *Fornitore* si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne *Te.Am.* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni anche tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti, ove e nella misura applicabile allo specifico affidamento.
3. Il *Fornitore* si obbliga a consentire a *Te.Am.* di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, a verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del *Contratto* e/o degli *Ordinativi*, nonché a prestare collaborazione nell'esecuzione delle verifiche stesse.
4. Il *Fornitore* s'impegna, inoltre, a svolgere tutte le attività e ad adottare tutti gli accorgimenti che si rendessero comunque necessari a garantire l'esecuzione del *Servizio*, con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, anche se non espressamente specificati nel *Contratto*, garantendo la perfetta esecuzione a regola d'arte.
5. Il *Fornitore* si obbliga, altresì, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del *Servizio* che dovessero essere impartite, nell'ambito di quanto previsto nell'Avviso, nel *Contratto* e ad ogni relativo atto/documento, da parte di *Te.Am.* per il tramite del *Responsabile del Contratto*, nonché a dare immediata comunicazione a *Te.Am.* di ogni circostanza che abbia influenza sulla regolare esecuzione del *Contratto*.
6. Il *Fornitore* si obbliga, in ogni caso, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della propria struttura organizzativa, negli assetti proprietari.
7. In caso di inadempimento da parte del *Fornitore* degli obblighi di cui ai precedenti commi, *Te.Am.*, ferma l'eventuale applicazione di penali di cui all'articolo 17 del presente *Contratto* e il diritto al risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto*.
8. Nella documentazione relativa alle gare assicurative e nella relativa corrispondenza con le Compagnie di assicurazione, *Te.Am.* darà atto del rapporto contrattuale instaurato con il Broker e le generalità dello stesso.

#### **Articolo 6**

##### **Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il *Fornitore* si obbliga a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del presente *Contratto* nei termini e modi richiesti nell'Avviso e negli *Ordinativi*, in conformità ai requisiti,

- caratteristiche tecniche, funzionali, di sicurezza richieste e/o necessarie anche ai sensi della normativa vigente.
2. Pertanto in difetto di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità e termini, Te.Am. si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto*.
  3. Il *Fornitore* non potrà comunque apportare variazioni alle modalità di esecuzione del *Servizio* senza il preventivo consenso scritto di Te.Am.
  4. Il *Fornitore* prende, altresì, atto ed accetta che sarà facoltà di Te.Am. apportare variazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie in conseguenza dell'emanazione di norme e/o regolamenti, circolari e direttive in materia.
  5. Resta inteso che, in ogni caso, nell'esecuzione del *Servizio*, il *Broker* si impegna:
    - a) a dare esecuzione al *Servizio* con diligenza e nell'esclusivo interesse di Te.Am.;
    - b) ad operare con trasparenza nei rapporti con le Compagnie di assicurazione presenti e/o che risulteranno aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
    - c) a mettere a disposizione di Te.Am. ogni informazione e/o documentazione relativa al *Servizio* e alla gestione del rapporto assicurativo.
  6. Te.Am. autorizza il *Broker* a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici e la stessa si impegna a segnalare al *Broker* tutte le comunicazioni e proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalla compagnia assicuratrice.
  7. Nell'espletamento dell'attività, il *Broker* non potrà in alcun modo agire al di fuori dell'ambito operativo e delle prescrizioni o limitazioni contenute nel *Contratto*, né può assumere alcun compito di direzione e coordinamento al di fuori delle proprie competenze, se non preventivamente autorizzata.
  8. Resta inteso che è fatto espresso divieto al *Broker* di sottoscrivere atti o contratti per conto dei Te.Am. o di assumere qualsiasi iniziativa che possa impegnare quest'ultima se non preventivamente concordata con la stessa Te.Am.
  9. Il *Fornitore* si impegna in ogni caso ad eseguire le attività contrattuali da svolgere eventualmente presso la sede di Te.Am. o presso le aree di pertinenza della stessa senza interferire nel lavoro del personale di Te.Am. stessa. Il *Fornitore* si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di Te.Am. e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a rispettare le prescrizioni indicate da Te.Am.
  10. Il *Broker* è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la corretta esecuzione del *Servizio*. A tal fine, il *Fornitore* è, tra l'altro, tenuto a fornire esauritive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome di Te.Am., restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente a Te.Am. medesima.

#### **Articolo 7**

##### **Prerogative di Te.Am.**

1. Resta di esclusiva competenza di Te.Am.:
  - a) la valutazione e la decisione di merito alle proposte formulate dal *Broker*;
  - b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare a qualsiasi titolo;
  - c) lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica ai sensi di legge, l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita Te.Am.;
2. La stipula di atti e contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, la liquidazione di eventuali sinistri, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza di Te.Am., a pena di risoluzione del presente *Contratto*.

#### **Articolo 8**

### **Responsabile dell'esecuzione del Contratto**

1. Per la gestione del *Contratto* e delle eventuali problematiche che dovessero emergere nell'esecuzione dello stesso, nonché al fine di gestire i rapporti amministrativi e tecnici tra le *Parti*, queste ultime hanno nominato un proprio Responsabile.
  2. Il *Responsabile dell'esecuzione del Contratto* nominato dal *Fornitore*, è \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, cell. \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_.
- Il *Responsabile dell'esecuzione del Contratto* nominato da *Te.Am.*, è \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_.
- In considerazione del ruolo affidato ai *Responsabili del Contratto* in ordine alla gestione del *Contratto*, ciascuna delle *Parti* dà atto che il proprio Responsabile è munito dei necessari poteri.
3. L'eventuale sostituzione del *Responsabile* dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'altra *Parte*; in detta comunicazione dovrà altresì essere indicato il nominativo del sostituto.
  4. Sarà compito dei *Responsabili dell'esecuzione del Contratto* comunicare, entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del *Contratto*, la eventuale nomina dei rispettivi *Responsabili del Servizio*, i quali assumono il ruolo di referente per tutte le attività previste nel *Contratto*.

### **Articolo 9**

#### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il *Fornitore* dichiara che con il personale preposto all'esecuzione del *Contratto* intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione diretto, nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente.
2. Le *Parti* si danno atto che detto personale dipenderà solo ed esclusivamente dal *Fornitore*, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di *Te.Am.*, il quale si limiterà a fornire al *Responsabile dell'esecuzione del Contratto* solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il *Contratto*.
3. Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso detto personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il *Fornitore* si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal *Contratto* le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.
4. Il *Fornitore* si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione del *Servizio*, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del *Contratto*, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
5. Il *Fornitore* si obbliga, inoltre, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
6. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano il *Fornitore* per tutto il periodo di validità del *Contratto* anche nel caso in cui lo stesso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
7. Il *Fornitore* s'impegna ad esibire, su richiesta di *Te.Am.*, tutta la documentazione comprovante l'adempimento dei predetti obblighi, nonché a consegnare a *Te.Am.* stesso, su specifica richiesta scritta, la documentazione relativa all'avvenuta denuncia agli enti previdenziali competenti del personale impiegato e copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, effettuati.
8. In ogni caso, il *Fornitore* è e rimane responsabile in via diretta ed esclusiva del personale

impiegato nell'esecuzione del *Contratto* e, pertanto, s'impegna, sin d'ora, a manlevare e tenere indenne *Te.Am.* da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi, inclusi i consulenti, in ragione del mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo o comunque in relazione all'esecuzione delle obbligazioni di cui al *Contratto*.

#### **Articolo 10** **Obbligo di riservatezza**

1. Ogni informazione, concetto, idea, procedimento, metodo e/o dato, anche tecnico a qualunque titolo acquisito dal *Fornitore* in esecuzione del *Contratto* sono da considerarsi riservati.
2. Il *Fornitore* assume l'obbligo di mantenere riservati i suddetti dati e/o informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del *Contratto*. L'obbligo di riservatezza comprende il divieto di divulgare, in alcun modo e in qualsiasi forma, i suddetti dati e/o informazioni e di farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del *Contratto*.
3. Resta inteso che l'obbligo di riservatezza non sussiste per i dati e/o informazioni:
  - che siano di pubblico dominio, purché ciò non avvenga a seguito di violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo ovvero a seguito di violazione di quanto previsto dal successivo articolo 28;
  - la cui divulgazione, da parte del *Fornitore*, sia stata preventivamente autorizzata per iscritto da *Te.Am.*
4. Il *Fornitore* è responsabile, anche per conto del personale impiegato nell'esecuzione del *Servizio*, compresi i consulenti ed i collaboratori, dell'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti; il *Fornitore* dovrà imporre e far rispettare l'obbligo di riservatezza a tutti coloro che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza dei dati e/o informazioni riservati.
5. Tale obbligo di riservatezza permarrà anche successivamente alla scadenza del *Contratto* o in qualsiasi altra ipotesi di cessazione della sua validità, sino a quando i suddetti dati e informazioni non divengano di pubblico dominio, per fatto di terzi.
6. È fatto espresso divieto al *Fornitore* di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del *Contratto* e/o alle prestazioni effettuate in esecuzione dello stesso, salva espressa autorizzazione scritta di *Te.Am.* Nel caso in cui il *Fornitore* debba comprovare la capacità tecnica e professionale ai fini della sua partecipazione a procedure pubbliche di selezione, troverà applicazione quanto previsto dall'articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
7. In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, *Te.Am.* avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto*, fermo restando che il *Fornitore* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad *Te.Am.*

#### **Articolo 11** **Titolarità**

1. Il *Fornitore* prende atto che il titolare dei rapporti assicurativi e fideiussori di cui al presente *Contratto* è *Te.Am.* a partire dalla data di consegna dei prodotti/atti/documenti da parte del *Fornitore* stesso.
2. Il *Fornitore* si obbliga, in ogni caso, affinché i prodotti/atti/documenti oggetto del *Servizio* siano di propria esclusiva proprietà o sia autorizzato a trasferire la proprietà anche per conto terzi.

#### **Articolo 12**

### **Comunicazioni tra le Parti**

1. Le *Parti* si danno atto che le comunicazioni tra i *Responsabili del Contratto* verranno scambiate mediante l'utilizzo di fax o posta elettronica certificata. Le comunicazioni tra i *Responsabili del Contratto* scambiate con modalità diverse da quelle sopra indicate saranno ritenute prive di efficacia ai fini del *Contratto*.

### **Articolo 13**

#### **Responsabilità civile**

1. Il *Fornitore* assume ogni responsabilità in proprio per qualsiasi danno causato a persone o beni di *Te.Am.* e/o di terzi, che dovessero essere causati in esecuzione del *Servizio*, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, ivi inclusi propri dipendenti, consulenti, collaboratori.
2. A fronte di tale obbligo, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di idonea polizza assicurativa di cui all'art. 112, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2005 in favore di *Te.Am.* conforme a quanto richiesto nella Lettera di invito, prodotta ai fini della stipula, come indicato in premessa.
3. Il *Fornitore* è altresì responsabile e, pertanto, tenuto a risarcire *Te.Am.* per ogni pregiudizio, danno, penale, onere, costo e spesa (ivi incluse quelle legali) che quest'ultimo dovesse subire a seguito di azione e/o pretesa avanzata da terzi in conseguenza dell'esecuzione del *Servizio*, o in conseguenza di fatti e/o atti, anche omissivi, imputabili al *Fornitore*.
4. Qualora il *Fornitore* non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui al precedente comma 2, il *Contratto* si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo del risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta inteso che il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del Servizio di cui al presente Contratto.

### **Articolo 14**

#### **Compensi professionali e pagamento dei premi assicurativi**

1. Il *Servizio* oggetto del presente *Contratto* non comporta alcun onere economico-finanziario diretto a carico di *Te.Am.* in quanto il *Fornitore* verrà remunerato da parte delle Compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate le polizze, con una provvigione pari alla percentuale dichiarata nell'*Offerta economica*, da applicarsi sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi con l'assistenza del *Fornitore*.
2. Nessun compenso spetta, dunque, al *Fornitore* per l'esecuzione del Servizio, né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo da parte di *Te.Am.*, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, le ipotesi in cui *Te.Am.* ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o qualora le relative procedure per la selezione della Compagnia di assicurazione non abbiano dato esito positivo.
3. A tal fine, il *Fornitore* dichiara espressamente di avere acquisito ogni informazione o documentazione necessaria ai fini della presentazione dell'offerta di modo che la stessa è stata formulata tenendo presenti tutti gli elementi all'uopo necessari.
4. I compensi dichiarati nell'*Offerta economica* di cui al precedente comma 1 sono stati determinati/accettati dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, e sono, pertanto da intendersi fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità sopraggiunta.
5. I predetti compensi sono, in ogni caso, comprensivi, oltre che della prestazione del Servizio, anche di qualsivoglia ulteriore prestazione connessa all'esecuzione del *Contratto* stabilita nell'*Avviso*.
6. Resta espressamente convenuto che eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza di

- leggi e regolamenti, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore* che, pertanto, non potrà avanzare, ad alcun titolo, pretese di compensi, indennizzi o rimborsi nei confronti di *Te.Am.*
7. Il *Fornitore*, pertanto, rinuncia espressamente, sin d'ora, a vantare qualsivoglia diritto ad altri compensi ovvero di chiedere la risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta o la revisione dei prezzi offerti, ai sensi degli articoli 1467 e 1664 c.c.
  8. Il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi stipulati, prorogati e/o negoziati attraverso l'intermediazione operata per effetto del presente *Contratto*, dovrà avvenire per il tramite del *Broker*, il quale si impegna e obbliga a versarli alla Compagnia di assicurazione interessata in nome e per conto di *Te.Am.*, nei termini e nei modi convenuti con la Compagnia stessa, provvedendo a trasmettere a *Te.Am.* gli originali delle polizze opportunamente quietanzati. In mancanza di quietanza o attestato di pagamento da parte del *Broker* e/o della Compagnia assicuratrice, faranno fede in via esclusiva le evidenze contabili di *Te.Am.* attestanti l'avvenuto pagamento in favore del *Broker*, con valenza liberatoria nei confronti di *Te.Am.*
  9. Resta inteso che, nel caso in cui il *Broker* non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice ovvero non provveda entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà debitamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'omesso e/o ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
  10. Sarà onere del *Broker* predisporre apposita clausola da inserire negli schemi dei capitolati e nei successivi contratti assicurativi per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

#### **Articolo 15**

##### **Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari**

1. *Te.Am.* non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti da parte delle Compagnie assicuratrici nei confronti del *Fornitore*, relativi ai pagamenti della provvigione di cui al precedente articolo. Il *Fornitore* prende atto e accetta che *Te.Am.* potrà, in ogni caso, richiedere in qualsiasi momento i giustificativi (ivi incluse le quietanze, ecc.) relativi all'incasso della provvigione di cui al presente *Contratto*.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., il *Fornitore* si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella medesima L. n. 136/2010 s.m.i., ivi incluso, in particolare, la regolamentazione dei rapporti tra il *Fornitore* medesimo e le Compagnie di assicurazione in relazione alla provvigione di cui sopra. Il *Fornitore*, si impegna a rispettare e far rispettare, a pena di immediata risoluzione del presente *Contratto* e degli eventuali rapporti di subappalto/subcontraenti, la disciplina in materia di tracciabilità di cui all'art. 3, L. n. 136/2010 s.m.i.

In particolare, il *Fornitore* si impegna a:

- a) utilizzare ai fini delle transazioni relative al *Contratto*, il conto corrente dedicato, ovvero, anche in caso di eventuali modifiche, altro e diverso conto corrente dedicato acceso presso un istituto di credito, ovvero presso Poste Italiane S.p.A.;
  - b) comunicare eventuali modifiche relative ai dati trasmessi ai fini del presente *Contratto*, anche ai sensi della L. n. 136/2010 s.m.i. (conto corrente, generalità e/o codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, ecc.);
  - c) rendere edotti dei detti obblighi e vigilare affinché analogamente i propri subappaltatori/subcontraenti operino attraverso conti correnti dedicati di cui alla richiamata normativa e nei limiti ivi previsti, dando comunicazione tempestiva e completa di ogni violazione di legge in materia da parte delle rispettive controparti.
3. Resta fermo il disposto dell'art. 117, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 209/2005 s.m.i.

## **Articolo 16**

### **Cauzione**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del *Contratto*, il *Fornitore* ha presentato una cauzione definitiva pari ad Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_), resa nei modi indicati nelle premesse del presente *Contratto* e rilasciata nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
2. La garanzia opera nei confronti di *Te.Am.* a far data dalla sottoscrizione del *Contratto* e per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi previste.
3. La cauzione sarà progressivamente svincolata in ragione ed in misura dell'esecuzione contrattuale ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
4. L'ammontare residuo dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato alla scadenza del *Contratto*.
5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per qualsiasi causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta di *Te.Am.*
6. In caso di violazione da parte del *Fornitore* dell'obbligo di reintegrare la cauzione, *TE.Am.* avrà facoltà di dichiarare risolto il *Contratto* ed incamerare la cauzione, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni dalla stessa subiti.

## **Articolo 17**

### **Penali**

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato in ciascun *Ordinativo* e/o indicato nell'*Avviso* ai fini della esecuzione della prestazione richieste da *Te.Am.*, quest'ultima si riserva la facoltà di applicare all'*Impresa* una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare del *Contratto*, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e quanto indicato al successivo comma 4.
2. Il *Fornitore* prende atto che, in ogni caso, l'applicazione delle penali ivi previste non preclude il diritto della *Stazione appaltante* di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il *Fornitore* esegua la prestazione in modo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al *Contratto*, all'*Avviso* e agli *Ordinativi*. In tal caso, *Te.Am.* applicherà la penale sino alla data in cui la prestazione richiesta inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al *Contratto*, all'*Avviso* e agli *Ordinativi*, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Nel caso di contestazione delle penali di cui al precedente comma da parte di *Te.Am.*, il *Fornitore* potrà presentare, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione delle contestazioni scritte di *Te.Am.*, le proprie controdeduzioni scritte, indicanti le eventuali cause di forza maggiore od ostative che hanno generato l'inadempimento. Resta inteso che sarà onere del *Fornitore* dimostrare ogni eventuale ed obiettiva circostanza che, anche in ragione della natura e/o della complessità della prestazione, abbia dato potuto dar luogo al ritardato e/o omesso adempimento della stessa ai fini della valutazione da parte di *Te.Am.* Decorso infruttuosamente detto termine ovvero qualora le giustificazioni non siano idonee a giudizio di *Te.Am.* a giustificare l'inadempimento, la *Stazione appaltante* potrà applicare la relativa penale con decorrenza dall'inizio dell'inadempimento. *Te.Am.* per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà rivalersi sulla cauzione definitiva di cui al precedente articolo 16, ovvero compensare il credito con quanto eventualmente dovuto al *Fornitore* a qualsiasi titolo, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il *Fornitore* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso

inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

6. Il *Fornitore* prende atto che qualora l'ammontare delle penali allo stesso applicate risulti pari al 10% (dieci per cento) dell'*Importo complessivo massimo, Te.Am.* potrà risolvere di diritto il *Contratto*, incamerando la cauzione definitiva di cui al precedente articolo 16, fermo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

### **Articolo 18**

#### **Risoluzione**

1. In caso di inadempimento da parte del *Fornitore* anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del *Contratto* che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R da Te.Am. per porre fine all'inadempimento, Te.Am. ha facoltà di considerato risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente *Contratto* ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del *Fornitore* per il risarcimento dell'ulteriore maggior danno.
2. Ferme le ulteriori cause di risoluzione previste nel *Contratto*, si conviene in ogni caso che *Te.Am.* potrà risolvere di diritto il *Contratto*, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura e comunque per l'esecuzione del *Contratto*;
  - b) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal *Fornitore*;
  - c) in caso di esito positivo degli accertamenti antimafia;
  - d) mancata rispondenza delle prestazioni eseguite a quanto richiesto nell'Avviso e/o dalla Te.Am. mediante gli *Ordinativi* o, comunque, aventi caratteristiche analoghe;
  - e) mancata copertura assicurativa ai sensi di quanto previsto all'articolo 13 del *Contratto*;
  - f) qualora, in caso di parziale o totale escussione della cauzione a garanzia dell'esecuzione contrattuale il *Fornitore* non provveda a reintegrarla entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di *Te.Am.*;
  - g) qualora fossero accertate violazioni alla disciplina in materia di trattamento dei dati personali e di riservatezza;
  - h) applicazioni delle penali oltre la misura stabilita all'articolo 17 del *Contratto*;
  - i) azioni giudiziarie per violazioni di diritto di brevetto, autore ed in genere di privativa altrui, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 21 del *Contratto*;
  - j) in ipotesi di violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui all'articolo 3, della L. n. 136/2010 s.m.i.;
  - k) in caso di affidamento di prestazioni in subappalto;
  - l) cessione del *Contratto* anche ai sensi dell'articolo 23 del *Contratto*;
  - m) cessione del credito, anche ai sensi dell'articolo 24 del *Contratto*.
3. In caso di risoluzione di diritto del *Contratto*, *Te.Am.* ne darà comunicazione al *Fornitore*, anche ai fini del diritto al risarcimento degli ulteriori danni e di ogni ulteriore conseguenza di legge.
4. Le Parti convengono che, in ragione dell'esigenza di assicurare la continuità delle attività connesse al corretto espletamento delle prestazioni oggetto del *Contratto* necessarie all'espletamento del servizio pubblico essenziale svolto da Te.Am., il presente *Contratto* è stipulato nelle more dell'effettuazione delle verifiche sui requisiti, restando inteso che, in caso di non sussistenza dei requisiti stessi e/o di mancata produzione della

documentazione richiesta, il *Contratto* verrà risolto di diritto senza necessità di ulteriori formalità e senza diritti da parte dell'Impresa, salvo che per le attività effettivamente svolte sino alla della comunicazione.

#### **Articolo 19**

##### **Recesso**

1. Fatti salvi i casi di recesso di cui al successivo articolo 20, *Te.Am.* avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal *Contratto* in qualsiasi momento, dandone comunicazione al *Fornitore* con un preavviso scritto da comunicarsi con lettera raccomandata A/R di almeno 60 (sessanta) giorni solari.
2. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalla suddetta comunicazione, il *Fornitore* dovrà cessare la *Fornitura* fermo restando il completamento di tutte le attività necessarie ad assicurare che tale cessazione non pregiudichi quanto sino alla data realizzato. Il *Fornitore* sarà, infatti, tenuto a consegnare a *Te.Am.*, quanto realizzato sino alla data di efficacia del recesso.
3. In caso di recesso, il *Fornitore* avrà diritto al solo pagamento per le attività regolarmente eseguite per le quali ha maturato il diritto al conseguimento di un corrispettivo, sulla base di quanto previsto dal presente contratto.
4. Il *Fornitore* si impegna a restituire a *Te.Am.* le eventuali somme percepite eccedenti il pagamento di cui al comma precedente entro 30 (trenta) giorni.
5. Il *Fornitore* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

#### **Articolo 20**

##### **Recesso per giusta causa**

1. *Te.Am.* ha diritto nei casi
  - a) di giusta causa, ovvero
  - b) di reiterati inadempimenti non gravi del *Fornitore*,di recedere dal *Contratto* dandone comunicazione al *Fornitore* medesimo, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni solari.
2. Si conviene che per giusta causa s'intende il verificarsi in capo al *Fornitore* di un fatto e/o evento che faccia venire meno il rapporto di fiducia, presupposto della conclusione del *Contratto*, quali a titolo meramente indicativo e non esaustivo:
  - a) il deposito contro il *Fornitore* di un ricorso promosso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del *Fornitore*;
  - b) il rinvio a giudizio di un rappresentante del *Fornitore*, per delitti relativi alla gestione d'impresa che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e moralità del *Fornitore* stesso o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere, in qualsiasi modo, l'immagine di *Te.Am.*
3. Il *Fornitore* si obbliga a comunicare per iscritto a *Te.Am.*, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni solari, il verificarsi di una delle ipotesi di cui al precedente comma, lettere a) e b) e/o di ogni altro evento che possa incidere sul rapporto di fiducia. La mancata comunicazione nel suddetto termine sarà considerata grave inadempienza da parte del *Fornitore* ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 18.
4. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, il *Fornitore* dovrà cessare la *Fornitura* fermo restando il completamento di tutte

le attività necessarie ad assicurare che tale cessazione non pregiudichi quanto sino alla data realizzato. Il *Fornitore* sarà, infatti, tenuto a consegnare a *Te.Am.*, quanto realizzato sino alla data di efficacia del recesso.

5. In caso di recesso il *Fornitore* avrà diritto al riconoscimento del corrispettivo per la parte dei servizi prestati a regola d'arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

#### **Articolo 21** **diritti d'autore**

1. Il *Fornitore* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di quanto violi il diritto di brevetto e di autore o in genere diritti di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di *Te.Am.* azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su quanto consegnato dal *Fornitore* in esecuzione del *Contratto* o su quanto da quest'ultimo utilizzato per l'esecuzione della *Fornitura*, il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne *Te.Am.*, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. *Te.Am.* sarà comunque tenuta ad informare prontamente il *Fornitore* delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Resta sin d'ora inteso che, qualora la pretesa azionata da terzi risulti fondata con sentenza, anche provvisoriamente esecutiva, *Te.Am.* potrà risolvere di diritto il *Contratto*, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per forniture/servizi erogati, fermo restando il risarcimento dei danni subiti.

#### **Articolo 22** **Divieto di subappalto**

1. In ragione della natura del *Servizio* è fatto divieto al *Fornitore* subappaltare le prestazioni del presente *Contratto*.

#### **Articolo 23** **Divieto di cessione del contratto**

1. E' fatto espresso divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, il *Contratto*, a pena di nullità della cessione stessa. Resta inteso che nell'ipotesi di cessione di azienda o del ramo d'azienda preposto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto da parte del *Fornitore*, nonché nel caso di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al *Fornitore* medesimo, troverà applicazione quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, *Te.Am.* avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente *Contratto*.

#### **Articolo 24** **Cessione del credito**

1. Il *Fornitore* prende atto che i crediti derivanti dal *Contratto* potranno essere ceduti a banche o intermediari finanziari, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
2. Il *Fornitore* prende altresì atto che sarà facoltà di *Te.Am.* rifiutare la cessione del credito; anche in caso di autorizzazione alla cessione, *Te.Am.* potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al *Fornitore* in base al *Contratto*.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, *Te.Am.* potrà risolvere di diritto il *Contratto*.

**Articolo 25**  
**Trasparenza**

1. Il *Fornitore* espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del *Contratto*;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese eventuali imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del *Contratto*;
  - c) dichiara di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990 e che l'Offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
  - d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del *Contratto* rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma 1, ovvero il *Fornitore* non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del *Contratto* o, ancora, il *Fornitore* violi una disposizione del suddetto codice etico, il *Contratto* si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del *Fornitore*, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

**Articolo 26**  
**Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad *Te.Am.* per legge.

**Articolo 27**  
**Foro competente**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le *Parti* in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del *Contratto* sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Teramo.

**Articolo 28**  
**Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali di ciascuna delle *Parti* saranno trattati dall'altra *Parte* ai soli fini dell'esecuzione del *Contratto*, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali" o "Codice per la privacy").
2. Qualora nel periodo di efficacia del *Contratto* si rendesse necessario procedere ad un trattamento dei suddetti dati personali per finalità diverse, la *Parte* che avrà tale esigenza ne dovrà richiedere la preventiva autorizzazione all'altra *Parte*.
3. Il *Fornitore* dichiara espressamente di aver adottato tutte le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati di cui al Codice per la privacy e si impegna ora, per allora, ad adottare le misure di sicurezza che dovessero essere in futuro previste ai sensi dell'articolo 36 del Codice stesso.
4. *Te.Am.* si riserva per tutta la durata del *Contratto* di verificare il rispetto delle istruzioni impartite, nonché di verificare il rispetto e/o l'adozione delle misure minime di sicurezza.
5. Nel caso in cui *Te.Am.* dovesse accertare difformità rispetto alle prescrizioni previste dal

presente articolo, il *Fornitore* sarà tenuto ad adeguarsi nei termini indicati da Te.Am. stessa, pena la risoluzione del Contratto.

6. In ogni caso, il *Fornitore* sarà tenuto l'unico responsabile e pertanto sarà tenuto a manlevare e tenere indenne Te.Am. da ogni pretesa anche risarcitoria avanzata dal Titolare e/o da terzi in conseguenza del trattamento dei dati in violazione a quanto previsto nel presente articolo e dalle disposizioni normative e regolamentari dettate in materia.
7. Resta inteso che ciascuna *Parte* potrà esercitare nei confronti dell'altra *Parte* i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

**Articolo 29**  
**Clausola finale**

1. Il *Contratto* costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle *Parti*. I termini previsti dal *Contratto* e dal Capitolato tecnico sono da considerarsi, a tutti gli effetti, termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.
2. Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al *Contratto* o ad alcune sue clausole sarà valida e vincolante per le *Parti* solo se fatta per atto sottoscritto da entrambe le *Parti*.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del *Contratto* da parte di *Te.Am.* non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime *Parti* si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
4. Nessuna rinuncia concernente una clausola del *Contratto* o un diritto derivante dallo stesso costituirà una rinuncia ad altre clausole o a diritti dalle stesse derivanti, a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell'atto formale di rinuncia.
5. Nel caso in cui una o più previsioni del *Contratto* dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o comunque, dovessero venire dichiarate nulle o annullabili o dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni del *Contratto* rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito originariamente perseguito da *Te.Am.*
6. Le *Parti* si impegnano a sostituire le suddette previsioni, con altre previsioni legalmente consentite, che permettano di conferire al *Contratto* un contenuto il più vicino possibile a quello che *Te.Am.* aveva oggettivamente voluto perseguire con l'indizione della procedura e con l'esecuzione del *Contratto* stesso.

**Te.Am.**

**Fornitore**  
*Il legale rappresentante*

---

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il *Fornitore* dichiara di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati, dopo aver attentamente letto e ponderato quanto ivi previsto:

Articolo 3 (*Oggetto*); Articolo 4 (*Durata*); Articolo 5 (*Obbligazioni generali nell'esecuzione della Fornitura*); Articolo 6 (*Obbligazioni specifiche del Fornitore*); Articolo 7 (*Prerogative di Te.Am.*); Articolo 8 (*Responsabile dell'esecuzione del Contratto*); Articolo 9 (*Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro*); Articolo 10 (*Obbligo di riservatezza*); Articolo 11 (*Titolarità*); Articolo 13 (*Responsabilità civile*); Articolo 14 (*Compensi professionali e pagamento dei premi assicurativi*); Articolo 15 (*Pagamenti - Tracciabilità*); Articolo 16 (*Cauzione*); Articolo 17 (*Penali*); Articolo 18 (*Risoluzione*); Articolo 19 (*Recesso*); Articolo 20 (*Recesso per giusta causa*); Articolo 21 (*diritti d'autore*); Articolo 22 (*Divieto di subappalto*); Articolo 23 (*Divieto di*

*cessione del contratto); Articolo 24 (Cessione del credito); Articolo 25 (Trasparenza); Articolo 26 (Oneri Fiscali e spese contrattuali); Articolo 27 (Foro competente); Articolo 28 (Trattamento dei dati personali); Articolo 29 (Clausola finale).*

**Fornitore**  
*Il legale rappresentante*

---